



**Automobile Club Siracusa**

**VERBALE N. 3 – 2019**

**del 27/06/2019**

**Deliberazione n. 10**

**OGGETTO: Comunicazioni e determinazioni in merito ad osservazioni MEF inerenti verifica amministrativo-contabile eseguita presso l'Automobile Club Siracusa e la società Aci Service srl.**

L'anno **2019**, il giorno **ventisette** del mese di **giugno** in Siracusa, alle ore **19:00** presso la sede sociale dell'Automobile Club di Siracusa in via Foro Siracusano n.27, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente con l'intervento dei signori:

Avv. Pietro Romano	Presidente
Avv. Salvatore Baglieri	Consigliere
Sig. Sergio Imbrò	Consigliere

Non è presente alcun componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Esercita le funzioni di Segretario la Dr.ssa Francesca La Martina – Direttore dell'Automobile Club.

Assume la presidenza l'Avv. Pietro Romano, nella qualità di Presidente dell'Ente, il quale, constatata la presenza del numero legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

Si passa, quindi, all'esame dell'argomento relativo al **punto 2** dell'ordine del giorno: Comunicazioni in merito a verifica ispettiva MEF e determinazioni conseguenziali;

**PREMESSO** che durante il mese di gennaio 2018 il MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - Servizi ispettivi di Finanza Pubblica - Settore IV, ha esperito una verifica amministrativo-contabile presso l'Automobile Club Siracusa e la società Aci Service srl;

**CONSIDERATO** che in esito all'attività ispettiva di cui sopra, con nota Prot. 77524/2018 del 3/5/2018, ricevuta in data 24/05/2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica – Settore IV – ha trasmesso all'Ente ed alla società Aci Service srl una relazione inerente le verifiche amministrativo-contabili eseguite, con allegato elenco di sintesi di supposte irregolarità e carenze riscontrate, in ordine alle quali si

rivolgeva invito ad assumere ogni iniziativa utile alla loro eliminazione ed all'accertamento delle eventuali connesse responsabilità;

**TENUTO CONTO** che con nota prot. 259/18 del 20/09/2018 l'Automobile Club Siracusa ha inviato al MEF, entro il prescritto termine, una dettagliata relazione contenente le osservazioni dell'Ente in merito ai rilievi formulati in seguito alla citata verifica, analogamente a quanto ha fatto, in pari data, l'Amministratore Unico della società Aci Service srl;

**CONSIDERATO** che con l'invio delle citate relazioni sia l'Ente che la società hanno ampiamente argomentato, riscontrando punto per punto i singoli rilievi formulati, e fornendo chiarimenti ed informazioni in merito alle eventuali misure correttive avviate;

**VISTO** che in data 14/02/2019 sono ulteriormente pervenute dal competente Servizio del MEF via pec agli indirizzi dell'Ente e della società le note prot. 210210 e 210002 acquisite rispettivamente al protocollo dell'Ente ai numeri 68/69 del 15/02/2019, contenenti ulteriori considerazioni in merito alle osservazioni inviate dall'Ente e dalla società, oltre che l'invito all'Ente ed alla società di intraprendere autonome iniziative rivolte a definire le descritte questioni ancora sospese, oltre che a procedere all'accertamento di responsabilità nei confronti di soggetti titolari di procedimenti amministrativi che possano aver generato eventuali ipotesi di danno erariale;

**CONSIDERATO** che si rende, pertanto, opportuno procedere ad una definitiva disamina dei singoli rilievi, onde evidenziare le attività risolutive poste in essere dall'Ente e dalla società in relazione alle raccomandazioni da ultimo formulate dal competente Servizio del MEF;

*Tutto ciò premesso all'unanimità*

#### **DELIBERA**

*di adottare il documento allegato alla presente, denominato "Allegato A", contenente una disamina dettagliata delle misure intraprese dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Siracusa corredate dalle relative osservazioni circa le iniziative intraprese, facendo presente che, dalla succitata analisi non sono emerse ipotesi di responsabilità a carico di alcun soggetto operante all'interno dell'Ente o della società Aci Service srl.*

Letto, confermato e sottoscritto.

**F.to IL SEGRETARIO**  
**Dr.ssa Francesca La Martina**

**F.to IL PRESIDENTE**  
**Avv. Pietro Romano**

**Allegato A alla delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Siracusa n. 10 del 27/06/2019 recante determinazioni in merito ad osservazioni MEF inerenti verifica amministrativo-contabile eseguita presso l'Automobile Club Siracusa e la società Aci Service srl.**

L'anno 2019, il giorno **ventisette** del mese di **giugno** in Siracusa, alle ore **19:00** presso la sede sociale dell'Automobile Club di Siracusa in via Foro Siracusano n.27, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente con l'intervento dei signori:

Avv. Pietro Romano	Presidente
Avv. Salvatore Baglieri	Consigliere
Sig. Sergio Imbrò	Consigliere

Il Consiglio Direttivo dell'Ente, riunito per la discussione del punto n. 2 all'ordine del giorno, constatata la presenza del numero legale e richiamate per intero le premesse espresse all'interno della deliberazione n. 10, di cui il presente documento costituisce un allegato, passa all'esame della nota pervenuta dal MEF prot. 210002 – MEF - RGS - Prot. 23339 del 14/2/2019 al fine di procedere ad una definitiva disamina dei singoli rilievi, onde evidenziare le attività risolutive poste in essere dall'Ente e dalla società Aci service srl in relazione alle raccomandazioni da ultimo formulate dal competente Servizio del MEF. Si procede, quindi, all'analisi dell'attività dell'Ente in relazione ai singoli rilievi formulati dal MEF, cui la recente nota fa riferimento:

**1 - Descrizione rilievo:** mancata osservanza dei principi e delle norme che attengono all'incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni, negli enti privati a controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati e finanziati dalle pubbliche amministrazioni. (art. 1, comma 2, lett. h) e art. 9, comma 1, D. Lgs. 39/2013)

Si ricorda che sul rilievo in questione, inerente una presunta incompatibilità ai sensi della richiamata normativa nei confronti del Consigliere e Vice Presidente dell'Ente Dott. Giovanni Giunta per l'attività professionale di commercialista svolta in favore della soc. Aci Service srl. L'Ente aveva obiettato richiamando lo stesso dettato normativo, che fa espresso riferimento ad incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, posizioni estranee rispetto al soggetto di cui si contesta l'incompatibilità, rivestendo lo stesso, piuttosto, il ruolo di componente di organo di indirizzo politico di cui alla lett f) del medesimo art. 1, comma 2, del D. Lgs. 39/2013. Si fa presente, inoltre, che l'incarico di Consigliere dell'Ente deriva da un procedimento amministrativo di tipo elettorale e che dallo stesso non scaturiva alcun compenso o gettone di presenza e che l'attività professionale prestata consisteva in adempimenti obbligatori per legge in materia contabile e fiscale, remunerati nei limiti delle tabelle professionali applicabili per analoghi servizi, non risultando, oltre tutto, tale incarico conferito dall'Automobile Club Siracusa, ma direttamente dalla società Aci Service srl. Si rappresenta, infine, che il Dott. Giunta ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere e Vice presidente dell'Ente in data 14/06/2018 e che a far data dal gennaio 2019 è stato risolto anche il contratto di natura libero professionale con la società Aci Service srl. La nota MEF prot. 210002 – MEF - RGS - Prot. 23339 del 14/2/2019 nel prendere atto delle azioni correttive poste in essere dall'Ente ribadisce il rilievo facendo riferimento non più al dettato normativo richiamato in prima istanza (art. 1, comma 2, lett. h) e art. 9, comma 1, D. Lgs. 39/2013), quanto piuttosto ai principi di ragionevolezza cui si ispira il corpo normativo in materia di prevenzione della corruzione.

In conclusione questo Consiglio Direttivo ritiene che le iniziative adottate siano adeguate e che il fatto contestato non sia suscettibile di aver prodotto alcun danno erariale, né ivi connesse responsabilità, in quanto i servizi oggetto dell'attività libero professionale del Dott. Giunta sono

stati effettivamente prestati e remunerati nei limiti delle tabelle professionali applicabili per analoghi servizi.

**2 - Descrizione rilievo:** mancata attivazione delle procedure previste per la realizzazione dei vari adempimenti in materia di gestione delle risorse umane ed in particolare quelle dirette alla programmazione del fabbisogno di personale basata sull'analisi dei fabbisogni effettivi dell'ente, con elusione delle norme vigenti per l'accesso di personale nella Pubblica Amministrazione. (art.97 Costituzione; art. 6 e art. 35 D. Lgs. 165/2001)

Sul rilievo in oggetto l'Ente aveva, per il tramite delle proprie osservazioni, illustrato le ragioni che nel tempo hanno determinato la situazione di carenza di personale, le difficoltà legate ai veti normativi inerenti i cosiddetti "blocchi delle assunzioni", la legittimità del ricorso alla propria società *in house* e l'economicità, efficacia ed efficienza di tale scelta, che ha consentito, nel lungo periodo recessivo che ha caratterizzato il settore in cui opera l'Ente, il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'AC. Si osservi, a tal proposito, che pur in assenza di un espresso provvedimento di determinazione dei fabbisogni, l'Ente ha puntualmente pubblicato la pianta organica determinata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 dello 11/12/2012, rideterminata in applicazione dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, all'interno della documentazione costituente il bilancio d'esercizio annuale, con ciò confermando implicitamente il proprio fabbisogno organico. Inoltre, facendo seguito alle raccomandazioni ricevute in sede ispettiva, l'Ente ha formalmente adottato il proprio Piano triennale del fabbisogno di personale con delibera del Consiglio Direttivo n. 26 del 30/10/2018. La nota MEF prot. 210002 – MEF - RGS - Prot. 23339 del 14/2/2019, nel prendere atto dell'avvio delle azioni correttive finalizzate alla regolarizzazione delle situazioni di rilievo segnalate, allude genericamente alla supposta riscontrata assenza di condizioni legittimanti l'affidamento di attività proprie dell'Ente alla propria società partecipata. Si tratta invero di un rilievo non formulato in sede di verifica ispettiva e destituito di alcun fondamento. Infatti, la legittimità dell'affidamento da parte degli AA.CC. a proprie società di servizi è stata esplicitamente riconosciuta dalla Corte dei Conti, Sezione di controllo, che nella propria determinazione n. 24/94, affrontando la problematica delle Società costituite o partecipate dall'ACI e/o dagli AA.CC., è venuta alla conclusione che, pur in assenza di espresse norme di legge o statutarie, *"può ammettersi la capacità e la facoltà agli AA.CC. a costituire Società commerciali o a partecipare a Società di capitali mediante acquisto di azioni, allo scopo di avvalersi di apparati privatistici per il disimpegno di servizi non agevolmente riconducibili nell'ambito di pubbliche funzioni"* e, ancora, che *"per il conseguimento di ben determinati compiti istituzionali previsti dall'art. 4 dello Statuto, di cui l'art. 36 dello Statuto medesimo opera un rinvio ricettizio per quanto specificatamente afferisce agli AA.CC., questi ultimi sono facoltizzati o indotti ad avvalersi dello strumento di organismi societari, segnatamente per lo svolgimento di attività sottese all'assistenza automobilistica e/o allo sviluppo del turismo, dello sport ed all'attuazione di forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, assicurativa, etc."*. Ne deriva che non rileva, pertanto, nel vigente ordinamento statale alcun espresso divieto in riferimento a tale particolare configurazione organizzatoria; tale impostazione è stata da ultimo confermata anche dalla legge di riforma delle società a partecipazione pubblica, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. che all'art. 4 prevede che le amministrazioni pubbliche possono costituire e mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di alcune attività tra cui *"l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni."* Si osservi, tra l'altro, che la società Aci Service srl rispetta anche formalmente le condizioni legittimanti l'attribuzione diretta dei servizi istituzionali dell'Ente, avendo la stessa provveduto all'adozione dello Statuto di società *in house* in data 19/09/2017 ed avendo meglio specificato alcune condizioni che, seppur già precedentemente previste, risultano adesso meglio normate: l'oggetto sociale, la priorità di attività realizzata e fatturata per l'Ente (almeno 80% di fatturato interno), l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente partecipante e le modalità di esercizio del controllo analogo. La nota MEF prot. 210002 – MEF -

RGS - Prot. 23339 del 14/2/2019 in conclusione alla trattazione del punto in oggetto aggiunge una considerazione inerente la supposta assenza di moduli pubblicistici nel reclutamento e nella gestione del personale della partecipata. Tale rilievo è non pertinente rispetto al punto in questione e, in ogni caso, destituito di ogni fondamento, avendo l'Ente, con le proprie osservazioni, ampiamente documentato che l'assunzione di personale all'interno della società partecipata risale ad un periodo precedente la normativa richiamata e che l'eventuale assunzione di nuovo personale non potrebbe che avvenire con le modalità attualmente vigenti.

In conclusione questo Consiglio Direttivo ritiene che le iniziative adottate siano adeguate e che il fatto contestato non sia suscettibile di aver prodotto alcun danno erariale, né ivi connesse responsabilità, rivendicando la legittimità dell'operato dell'Ente, l'economicità, efficacia ed efficienza dell'assetto organizzativo adottato.

**3 - Descrizione rilievo:** mancata osservanza delle norme che prevedono l'emanazione di "atti di indirizzo" volti a disciplinare, nelle società partecipate, le assunzioni di personale e l'affidamento di incarichi esterni, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. (Art. 18, comma 2 D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008; art. 19 D. Lgs. 175/2016).

In relazione a tale rilievo la nota MEF prot. 210002 – MEF - RGS - Prot. 23339 del 14/2/2019 comunica che il rilievo possa ritenersi superato in relazione alle iniziative intraprese o avviate ovvero alle idonee motivazioni espresse a sostegno dell'operato dell'Ente.

**4- Descrizione rilievo:** mancato raggiungimento degli obiettivi operativi di equilibrio di bilancio negli esercizi 2013 e 2014, avendo realizzato l'Ente, per due esercizi consecutivi un margine operativo lordo negativo, con conseguente mancata approvazione del bilancio 2014 da parte del Comitato Esecutivo dell'Automobile Club d'Italia. (Art. 4 del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa", di cui alla delibera del Consiglio Direttivo n. 23 del 19/12/2013).

Sul punto in oggetto la nota MEF prot. 210002 – MEF - RGS - Prot. 23339 del 14/2/2019 nel ripercorrere la normativa in materia di finanza pubblica e risparmi della pubblica amministrazione ed i limiti e le modalità con le quali la stessa si applica all'ACI ed agli AA.CC., conferma sostanzialmente il fatto che le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 bis del D. L. 101/2013 convertito in legge 125/2013 dettino una disciplina di principio diretta a vincolare gli stessi enti destinatari soltanto nel limite complessivo di spesa, impegnando gli AA.CC. a perseguire e realizzare, nell'ambito della loro sfera di autonomia, obiettivi di risparmio e razionalizzazione interna. Si fa espresso riferimento all'adozione da parte dell'Automobile Club Siracusa del proprio "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" avvenuto con delibera del Consiglio Direttivo n. 23 del 19/12/2013 affermando una supposta mancata applicazione delle riduzioni di spesa ed il verificarsi di risultati negativi del margine operativo lordo come conseguenza della stessa. A tal proposito, giova ribadire quanto già evidenziato dall'Ente nell'ambito delle osservazioni inviate al MEF e sottolineare che il citato Regolamento adottato dall'Ente prevede sia obiettivi di razionalizzazione della spesa (risparmi) che obiettivi legati al mantenimento dell'equilibrio economico – patrimoniale (Mol positivo). Ora, per quanto attiene al versante dei risparmi, l'Ente ha ottemperato puntualmente in tutti gli esercizi oggetto della verifica, alla realizzazione di risparmi in misura ben superiore a quanto previsto dalle norme regolamentari, così come, del resto, certificato dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente all'interno delle relazioni al bilancio d'esercizio delle annualità in esame. I risultati negativi del MOL inerenti gli anni 2013 e 2014, cui si fa riferimento in nota, non sono una diretta conseguenza della mancata realizzazione dei risparmi sulla spesa, ma eventi derivati da un'operazione straordinaria di prudenziale svalutazione di un credito (2013) e della congiuntura negativa (2014). Si ribadisce, a tal proposito, che l'Automobile Club si finanzia esclusivamente con i proventi delle proprie attività e non gode di alcuna contribuzione a carico della finanza pubblica, per cui diventa estremamente difficile fronteggiare eventuali imprevedibili situazioni di flessione

dei ricavi. Ad ogni modo, l'Ente ha prontamente avviato una politica di ulteriore contenimento dei costi tale da generare un assorbimento del deficit e il riposizionamento del MOL su valori positivi. Ciò è stato realizzato, dato che il MOL negli esercizi 2015, 2016 e 2017 si è attestato su valori positivi. Sotto il profilo formale, infine, si noti che il periodo di vigenza dei Regolamenti adottati dall'Ente copre i trienni 2014/2016 e 2017/2019, restando, pertanto il 2013 escluso dal raggio d'applicazione degli atti regolamentari adottati.

In conclusione questo Consiglio Direttivo ritiene che le osservazioni fornite e le iniziative adottate siano adeguate e che il fatto contestato non sia suscettibile di aver prodotto alcun danno erariale, né ivi connesse responsabilità, considerato che l'Ente ha effettivamente realizzato i risparmi previsti dalla normativa e che sullo stesso non vige alcun obbligo di riversamento di tali risparmi allo Stato.

**5 - Descrizione rilievo:** differenze contabili riscontrate nei prospetti dimostrativi contenuti nelle note integrative ai bilanci, relativi alla riduzione dei costi di funzionamento degli esercizi 2015 e 2016 rispetto al dato del 2010, rispetto ai medesimi costi estrapolati dai relativi conti economici. (Art.2 comma 2 e 2bis D. L. 101/2013 convertito in L. 125/2013; regolamento di contenimento della spesa adottato con delibera n. 23/2013)

In relazione a tale rilievo la nota MEF prot. 210002 – MEF - RGS - Prot. 23339 del 14/2/2019 comunica che il rilievo possa ritenersi superato in relazione alle iniziative intraprese o avviate ovvero alle idonee motivazioni espresse a sostegno dell'operato dell'Ente.

**6- Descrizione rilievo:** Inosservanza dei limiti previsti in merito ai costi di gestione dell'autovettura di servizio (Art. 6 c. 1 Regolamento di contenimento delle spese di funzionamento AC Siracusa)

In relazione al mantenimento di tale rilievo non si può che ribadire che i costi di gestione cui si fa riferimento sono costi obbligatori per legge quali l'assicurazione, il bollo auto, la revisione. Tali costi sono sostanzialmente rimasti immutati nel tempo e rappresentano costi fissi sui quali l'Ente non ha alcun margine operativo di riduzione. A questi si aggiunge qualche sparuta spesa di manutenzione dovuta alla fisiologica usura del mezzo: tali costi non trovano riscontro con analoghi costi sostenuti nell'anno di riferimento (2010) in quanto il veicolo, all'epoca nuovo, non generava, come è normale, grandi costi di manutenzione. Si ribadisce che il veicolo è stata acquistato nell'anno 2009 e, in corso di vigenza del *Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa* non è avvenuto alcun ulteriore acquisto o noleggio di veicoli da parte dell'Ente.

In conclusione questo Consiglio Direttivo ritiene che le osservazioni fornite e le iniziative adottate siano adeguate e che il fatto contestato non sia suscettibile di aver prodotto alcun danno erariale, né ivi connesse responsabilità, considerato che l'Ente ha sostenuto in relazione al veicolo di proprietà dello stesso costi obbligatori per legge e che sullo stesso non vige alcun obbligo di riversamento di risparmi allo Stato.

**7- Descrizione rilievo:** Parziale osservanza delle norme che riguardano la trasparenza dei dati e delle informazioni della società in house, dovuta alla mancata vigilanza da parte dell'AC controllante in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di "Trasparenza" da parte della società partecipata, nonché al mancato collegamento con il sito istituzionale di quest'ultima. (Art. 22, comma 3, D. Lgs. 33/2013; Determinazione ANAC 8/2015; Determinazione ANAC n. 1134/2017)

In relazione a tale rilievo la nota MEF prot. 210002 – MEF - RGS - Prot. 23339 del 14/2/2019 comunica che il rilievo possa ritenersi superato in relazione alle iniziative intraprese o avviate ovvero alle idonee motivazioni espresse a sostegno dell'operato dell'Ente.

Esaurita l'attività inerente l'Automobile Club, il Consiglio Direttivo reputa opportuno analizzare il contenuto della nota prot. 210210 – MEF - RGS - Prot. 23338 del 14/2/2019 inerente la risposta alle osservazioni inviate dall'Amministratore Unico della società **Aci Service srl** in data 20/09/2018, al fine di procedere ad una definitiva disamina dei singoli rilievi, onde evidenziare le attività risolutive

poste in essere dall'Ente e dalla società Aci service srl in relazione alle raccomandazioni da ultimo formulate dal competente Servizio del MEF. La recente nota pervenuta all'indirizzo della società Aci Service srl reputa superato il rilievo n. 6 inerente l'assenza della nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione o di un "Referente" del Responsabile dell'AC Siracusa in considerazione delle iniziative correttive intraprese (nomina del Referente ed attivazione della sezione Società trasparente all'interno del sito internet istituzionale dell'Ente). La nota prosegue con la trattazione del rilievo di cui al punto n. 1:

**1 - Descrizione rilievo:** mancata osservanza dei principi e delle norme che attengono all'incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni, negli enti privati a controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati e finanziati dalle pubbliche amministrazioni. (art. 1, comma 2, lett. h) e art. 9, comma 2, D. Lgs. 39/2013)

In relazione al punto in oggetto la nota prot. 210210 – MEF - RGS - Prot. 23338 del 14/2/2019 richiama fondamentalmente le considerazioni inerenti l'incompatibilità attribuita al Dott. Giunta Giovanni nella analoga nota inviata all'Automobile Club, mentre non si fa alcuna menzione dell'incompatibilità inizialmente rilevata rispetto al Prof. Giunta Giovanni per il fatto di aver collaborato con l'Ufficio Sportivo dell'Ente, percependo una somma che si può qualificare più come rimborso spese che come compenso, data l'esiguità della stessa, ed avere, successivamente svolto l'incarico non oneroso di Amministratore Unico della società Aci Service srl. Si ribadisce che il Dott. Giunta Giovanni ha rassegnato in data 14/06/2018 le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere e Vice Presidente dell'Ente e che il contratto di attività libero professionale che lo legava alla società Aci Service srl è cessato a far data dal mese di gennaio 2019. Per quanto riguarda il Prof. Giunta, si rappresenta che lo stesso ha sospeso la cura dell'Ufficio Sportivo dell'Ente a far data dal 15/11/2018, rimanendo unicamente nella carica di Amministratore Unico della società Aci Service srl.

In merito al punto in oggetto, nel richiamare le osservazioni già espresse nell'ambito della disamina sull'Automobile Club, il Consiglio Direttivo ritiene che le iniziative adottate siano adeguate e che i fatti contestati non siano suscettibili di aver prodotto alcun danno erariale, né ivi connesse responsabilità, in quanto i servizi oggetto dell'attività libero professionale del Dott. Giunta sono stati effettivamente prestati e remunerati nei limiti delle tabelle professionali applicabili per analoghi servizi, mentre, per quanto attiene alla esaurita collaborazione con il Prof. Giunta, questa non può qualificarsi come svolgimento di attività professionale data la natura dell'attività e l'esiguità del compenso.

**2/5 - Descrizione rilievo:** la nota prot. 210210 – MEF - RGS - Prot. 23338 del 14/2/2019 accorpa i rilievi da 2 a 5 in un unico punto relativo all'emanazione di regolamenti, alle procedure selettive degli incarichi, alla stipula formale di contratti e al rispetto delle norme e dei relativi adempimenti in materia di trasparenza.

In relazione alle osservazioni formulate con la nota del 14/02/2019, che, pur prendendo in considerazione le difficoltà legate alle modeste dimensioni societarie, sottolineano la necessità di un adeguamento nella fase procedimentale di attribuzione di incarichi improntata a criteri di pubblicità e trasparenza, piuttosto che il ricorso a procedure informali di carattere interno, si fa presente che, sulla scorta delle raccomandazioni della Direzione dell'Ente e del Consiglio Direttivo, numerose attività sono state intraprese al fine di adeguarsi alle osservazioni ricevute ed imprimere un'inversione di tendenza assicurando l'adeguamento ed il rispetto della vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica. La società ha attivato sul sito internet istituzionale dell'Ente una propria sezione denominata Società Trasparente, è stato pubblicato il nucleo fondamentale di informazioni ed atti richiesti dalla normativa in materia di trasparenza. È stato nominato un Referente del responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Automobile Club ed è stato formalmente adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione dell'Automobile Club Siracusa. I pochi contratti dei quali era stata contestata l'irregolarità sono

stati recessi e si è provveduto alla pubblicazione di manifestazioni di avvisi d'interesse sul sito finalizzati all'individuazione di nuovi fornitori nel rispetto del principio di trasparenza, pubblicità e rotazione degli incarichi. Da ultimo, l'Automobile Club Siracusa ha adottato con delibera n. 27 del 04/12/2019 il “*Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Automobile Club Siracusa*”, valido per la società Aci Service srl e per eventuali società di futura costituzione in cui vengono dettagliate le modalità di costituzione, gestione, le funzioni degli organi, il sistema di pianificazione e controllo delle società partecipate dall'Ente.

In conclusione questo Consiglio Direttivo ritiene che le osservazioni fornite e le iniziative adottate siano adeguate e che i fatti contestati non siano suscettibili di aver prodotto alcun danno erariale, né ivi connesse responsabilità, quanto piuttosto delle irregolarità di natura procedurale che la società, sotto il controllo dell'Ente, ha provveduto a sanare adeguando il proprio operato alla disciplina vigente per le società a partecipazione pubblica.

Il Consiglio Direttivo, ritenendo di avere adeguatamente argomentato in relazione ai singoli rilievi ed alle ulteriori osservazioni ricevute, dichiara conclusa la presente trattazione, disponendo che il presente documento sia accluso agli atti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Siracusa come allegato alla deliberazione n. 10 del 27 giugno 2019.

*Letto, confermato e sottoscritto*

**F.to IL SEGRETARIO**

**Dr.ssa Francesca La Martina**

**F.to IL PRESIDENTE**

**Avv. Pietro Romano**